

ATTO N. DD 6004

DEL 10/11/2022

Rep. di struttura DD-UA4 N. 793

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO TERRITORIO, EDILIZIA E VIABILITA'
DIREZIONE VIABILITA' 2**

OGGETTO: S.P. n. 254 “del Fraiss” dal km 0+900 al km. 1+138 in territorio del Comune di Rubiana (TO). Ordinanza di regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura totale e temporanea della carreggiata con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo indicato per mezzo di segnaletica di cantiere per delimitazione di area di cantiere. (prog. 21/2022 – M.O. U.O. 6).

Premesso che:

- La Città Metropolitana di Torino deve effettuare i lavori inerenti il “PROG. 21/2022 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SULLA RETE STRADALE DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE VIABILITA' 2. ANNI 2022 – 2023 – 2024” - Lotto 1– Unità Operativa 6 – Circoli di Almese e Susa;
- tra gli interventi previsti lungo la S.P. n. 254 del Fraiss, necessita l’esecuzione delle protezioni marginali al km 1+030 circa con allargamento della carreggiata che, a causa della ristretta larghezza operativa necessita di chiusura del transito in orario diurno per permettere l’esecuzione delle lavorazioni;
- La ditta appaltatrice individuata è la Soc. SINTEXCAL S.P.A. con sede legale in via G. Finati n. 47, Località Cassana – Ferrara;
- La ditta esecutrice individuata è la ditta BORGIS S.r.l. con sede legale in Via Cavour n.12 – 10050 Bruzolo (TO) con responsabile di cantiere Geom. Gaetano BORGIS (cell. 335/7527921);
- Il Direttore dei lavori e C.S.E. è il Geom. Benedetto SILVESTRI – funzionario della Città Metropolitana di Torino;

Ciò premesso e considerato, si rende necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza del transito, alla regolamentazione della circolazione stradale per la delimitazione dell’area di cantiere mediante chiusura totale e temporanea della carreggiata con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo indicato per mezzo di segnaletica di cantiere da parte dell’impresa esecutrice per tutti i veicoli, al fine di procedere con le lavorazioni di esecuzione delle protezioni marginali, lungo la S.P. n. 254 “del Fraiss” dal km 0+900 al km. 1+138 nel territorio del Comune di Meana (TO), dal giorno 14/11/2022 al 25/11/2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

Dato atto che il responsabile dell’istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell’Unità Operativa n. 6 Geom. Benedetto SILVESTRI.

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare lungo la S.P. n. 254 "del Fraiss" dal km 0+900 al km. 1+138 nel territorio del Comune di Meana (TO), la regolamentazione della circolazione stradale mediante chiusura totale e temporanea della carreggiata con deviazione del traffico in loco e percorso alternativo indicato per mezzo di segnaletica di cantiere da parte dell'impresa esecutrice dei lavori per tutti i veicoli, dal giorno 14/11/2022 al giorno 25/11/2022 dalle ore 8,00 alle ore 18,00 di tutti i giorni feriali lavorativi e comunque non oltre il termine di esecuzione dei lavori sopracitati.

- La ditta esecutrice BORGIS S.R.L. con sede in Via Cavour, n. 12 - BRUZOLO (TO), con responsabile di cantiere Geom. Gaetano BORGIS (cell. 335/7527921);
- il Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza Geom. Benedetto SILVESTRI - Funzionario della Città Metropolitana di Torino (cell. 349/4163147)

nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019, dandone evidenza nei Documenti della Sicurezza di cui agli artt. 17, 26, 96 e 100 del D.Lgs. n. 81/2008 attuando nel contempo le disposizioni di cui all'art. 4 del D.M. 04/03/2013, in particolare, adoperandosi affinché i lavoratori delle imprese esecutrici ed affidatarie abbiano ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti

dal D.M. 22/01/2019.

In caso di maltempo, ovvero di condizioni che possano limitare notevolmente la visibilità o le caratteristiche di aderenza della pavimentazione, anche successivamente all'inizio dell'attività, non sono consentite operazioni che comportino l'esposizione al traffico di operatori e di veicoli e, nel caso tali condizioni negative dovessero sopraggiungere all'inizio dell'attività, queste dovranno essere immediatamente sospese con conseguente rimozione di ogni e qualsiasi sbarramento e della relativa segnaletica, a condizione che lo smantellamento del cantiere e la rimozione della segnaletica non costituisca pericolo più grave per i lavoratori e l'utenza stradale.

I soggetti avanti indicati, restano responsabili del mantenimento in esercizio dei tratti stradali per tutta la durata dei lavori; la riapertura al transito di tali tratti a lavori ultimati, potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compreso il ripristino della segnaletica verticale ed orizzontale eventualmente rimossa od oscurata oltre alla posa in opera ed il mantenimento in efficienza della segnaletica, diurna e notturna, prescritta ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. degli artt. 30-31-32-33-34-35-36-40-41-42-43 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i., nonché della segnaletica preventiva di preavviso e informazione agli utenti, mantenendo sollevata ed indenne la Città Metropolitana di Torino da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 10/11/2022

LA DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 2)
Firmato digitalmente da Sabrina Bergese